sul suo articolo sostitutivo che non potrei accettare.

Presidente. L'onorevole ministro respinge l'articolo sostitutivo, presentato dall'onorevole Noè.

L'onorevole Noè lo mantiene o lo ritira?

Noè. L'onorevole ministro avendo dichiarato di non accettare il mio articolo sostitutivo, ritengo inutile insistervi.

Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e gli faccio anche osservare che le somme da erogarsi a beneficio dei Comuni della provincia di Messina, dovrebbero essere ben maggiori: perchè i danni non ascendono soltanto a 346,410 lire: in quanto che molte strade, incominciate e quasi terminate, sono state lasciate in asso, per mancanza di fondi; ed ora non ci vorranno alcune centinaia di migliaia di lire, ma ci vorrà quasi un milione per sopperire a tutti i danni patiti da quei Comuni.

In queste condizioni, sarebbe stato un atto di vera, doverosa giustizia accettare il mio articolo sostitutivo.

Presidente. L'onorevole Noè avendo ritirato il suo articolo sostitutivo, passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 346,410 da erogarsi in anticipazioni ai Comuni della provincia di Messina nei limiti e per gli scopi indicati nei seguenti articoli.

« La detta somma sarà inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno e ripartita in sei rate di lire 57,735, ciascuna a cominciare dall'esercizio 1901-902. »

Piccolo Cupani, *relatore.* Onorevole presidente, la Commissione ed il ministro propongono che, alla fine di questo articolo, si tolgano le parole: « e ripartita in sei rate di lire 57,735 ciascuna » e invece delle altre: « a cominciare dall'esercizio 1901-902, » si sostituiscano queste: « a cominciare dall'esercizio corrente. »

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito questo articolo primo, con l'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col Governo.

(*È approvato*).

Art. 2.

« Fino a concorrenza del fondo che sarà stanziato in ciascun esercizio finanziario, saranno concesse anticipazioni ai Comuni della suddetta Provincia, i quali ne facciano domanda, purchè dimostrino non solo di essere stati danneggiati dalle malversazioni verificatesi nella gestione del fondo speciale per la viabilità obbligatoria, ma anche di avere iniziati o regolarmente dati in appalto, prima della scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 della legge 19 luglio 1894, n. 388, lavori per la costruzione di strade obbligatorie; ovvero di non avere ancora estinti al momento della promulgazioni della presente legge, debiti di qualsiasi natura contratti a causa della costruzione delle strade medesime.

« L'anticipazione da concedersi ad ogni singolo Comune dovrà servire esclusivamente al proseguimento dei lavori, o alla estinzione dei debiti sopraccennati, e non potrà eccedere la misura del danno sofferto dal Comune stesso per effetto delle avvenute sottrazioni, contabilmente accertate.

« Esistendo divario fra la misura di tale danno e la spesa occorrente per completare i lavori o pagare i debiti anzidetti, l'anticipazione non potrà accordarsi che limitatamente alla somma minore.

« Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i Comuni per le strade costrutte o in costruzione, ai sensi della citata legge 19 luglio 1894, n. 338. »

(*È approvato*).

Piccolo-Cupani, *relatore.* La Commissione, d'accordo col Governo, propone che alle parole: « Fino alla concorrenza del fondo che sarà stanziato in ciascun esercizio finanziario saranno concesse », con le quali incomincia l'articolo, siano sostituite le seguenti: « Sul fondo indicato saranno concesse, ecc. »

Presidente. Va bene. Pongo a partito l'articolo 2 con questa modificazione.

Art. 3.

« L'importo delle somme che potranno ricuperarsi, mediante l'esperimento delle necessarie azioni contro le persone tenute a rispondere delle sottrazioni verificatesi pel fondo speciale per la viabilità obbligatoria, sarà dedotto dal debito dei Comuni proporzionalmente all'ammontare della anticipazione a ciascuno di essi concessa.

« Le somme che non si potessero ricuperare dovranno essere restituite all'erario dai Comuni, nella indicata proporzione. »

(*È approvato*).

Art. 4.

« Con Regio Decreto da emanarsi su proposta del ministro dell'interno, del mini-